

STATUTO

GIGAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN DONATO DI LECCE LE VIA
SALVO D'ACQUISTO 7

Numero REA: LE - 219576

Codice fiscale: 03370010757

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	svantaggiate;	
	f) provvedere alla manutenzione del verde pubblico urbano e	
	alla diffusione di una cultura ecologica di tutela ambientale	
	attraverso apposite campagne di sensibilizzazione;	
	g) promuovere attività di partenariato anche internazionale	
	con soggetti pubblici e privati nei campi della cultura, del	
	turismo, dell'economia e della cooperazione solidale.	
	3. sostituzione integrale dello statuto sociale anche in	
	adeguamento alle disposizioni sia derogabili che inderogabili	
	del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e adozione	
	delle norme previste in materia di società a responsabilità	
	limitata in quanto compatibili, secondo il seguente nuovo	
	testo	
	* * * * *	
	STATUTO	
	Denominazione - Sede - Durata	
	Art.1) E' costituita una società cooperativa, a mutualità	
	prevalente, denominata:	
	"GIGAS Società Cooperativa Sociale"	
	Art.2) La sede è fissata nel Comune di San Donato di Lecce	
	(LE).	
	Essa potrà istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche	
	in altre località.	
	Art.3) La durata della società è fissata fino al 31	
	(trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere	

	prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della	
	data di scadenza.	
	Disciplina di riferimento	
	Art.4) Alla cooperativa si applicano le disposizioni	
	previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti	
	attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del libro V del	
	codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste	
	dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a	
	responsabilità limitata, nonché tutte le leggi speciali in	
	materia, in particolare, le disposizioni previste dalla legge	
	riguardanti la disciplina delle cooperative sociali Legge 8	
	novembre 1991 n. 381.	
	Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività	
	Art.5) Scopo della società è promuovere, attraverso la	
	mutualità tra i soci, azioni positive che favoriscano la	
	crescita culturale e sociale della collettività attraverso la	
	promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini.	
	La cooperativa si ispira ai principi del movimento	
	cooperativo mondiale, quale la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità attraverso l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, il legame con il territorio, un	
	equilibrato rapporto con lo stato e le Istituzioni	
	Pubbliche.	
	Art.6) La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:	

	a) promuovere attività di carattere culturale anche	
	attraverso attività di editoria, di comunicazione e di	
	marketing;	
	b) creare agenzie per la promozione turistica e culturale del	
	territorio in cui opera. Incentivare il settore del turismo	
	sociale attraverso la realizzazione e la gestione di	
	pacchetti turistici comprendenti vitto e alloggio a favore di	
	turisti;	
	c) attuare servizi di formazione e orientamento	
	professionale, fornendo, attività di consulenza per l'accesso	
	nel mondo del lavoro;	
	d) attuare programmi socio-educativi e ricreativi rivolti in	
	particolare all'infanzia, all'adolescenza e alla terza età	
	sia attraverso azioni mirate da realizzare presso scuole,	
	penitenziari e ospedali che mediante la costituzione e	
	gestione di centri polivalenti;	
	e) creare servizi di assistenza socio-sanitaria per il	
	perseguimento di finalità di solidarietà sociale a favore di	
	anziani, portatori di handicap e delle famiglie più	
	svantaggiate;	
	f) provvedere alla manutenzione del verde pubblico urbano e	
	alla diffusione di una cultura ecologica di tutela ambientale	
	attraverso apposite campagne di sensibilizzazione;	
	g) promuovere attività di partenariato anche internazionale	
	con soggetti pubblici e privati nei campi della cultura, del	

	turismo sociale, dell'economia e della cooperazione solidale.	
	La Cooperativa potrà infine svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine agli scopi sopra enunciati, nonchè	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali immobiliari, mobiliari e finanziarie nei limiti	
	consentiti dalla legge, come attività comunque non prevalente	
	e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con	
	esclusione assoluta dello svolgimento di attività che la	
	legge riserva a società in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od	
	elenchi, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi e	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai	
	medesimi.	
	Art.7) La cooperativa, nello svolgimento della propria	
	attività , si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni	
	lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria	
	attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto	
	sociale.	
	L'Assemblea dei soci determinerà con regolamenti interni le	
	modalità, le condizioni e le sanzioni per lo svolgimento	
	delle attività connesse al conseguimento delle finalità	
	sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci lavoratori e della cooperativa troveranno	
	fonte in apposito regolamento redatto secondo le disposizioni	

	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	Soci	
	Requisiti - Domanda e procedura di ammissione - Obblighi	
	Art.8) Il numero dei soci è illimitato, non inferiore al	
	limite minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono	
	perseguirne gli scopi sociali.	
	Per cui la base sociale è costituita dai soci cooperatori ,	
	che contribuiscono con il loro lavoro al perseguimento delle	
	finalità sociali; e soci volontari che conferiscono a titolo	
	gratuito la loro attività cooperativistica; il loro numero	
	non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai	
	soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,	
	ad eccezione delle norme di assicurazione contro gli	
	infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'importo	
	della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e	
	delle prestazioni relative dei predetti soci volontari viene	
	determinato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza	
	sociale con proprio decreto. Ai soci volontari può essere	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese sostenute e	
	documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla	
	cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci	
	volontari non concorrono alla determinazione dei soci di	

	servizio, fatto eccezione per l'assicurazione contro gli	
	infortuni sul lavoro e le malattie professionali e il	
	rimborso delle spese.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Art.9) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere	
	almeno i seguenti dati ed elementi:	
	a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	eventuale esperienza professionale maturata nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende	
	instaurare in conformità con il presente statuto e con	
	l'apposito regolamento;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo,	
	né superiore al limite massimo fissati dalla legge;	
	d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i	
	regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate	
	dagli Organi Sociali.	
	Art.10) L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10 e	

	l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro	
	60 (sessanta) giorni sulla domanda di ammissione e stabilisce	
	le modalità ed i termini per il versamento della quota	
	sociale e dell'eventuale sovrapprezzo determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta dell'Organo amministrativo.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di	
	ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione	
	della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella	
	dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire	
	quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da	
	assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art.11) I soci sono obbligati a versare con le modalità e i	

	termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:	
	- le quote sociali sottoscritte;	
	- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;	
	- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.	
	Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro	
	capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo	
	e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa.	
	I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni	
	dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Trasferimento delle quote sociali	
	Art.12) Il socio che intende trasferire la propria quota	
	sociale o parte di essa, deve darne comunicazione scritta	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la	
	propria quota sociale e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i	
	requisiti per l'ammissione.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al	
	trasferimento della quota deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al	
	tribunale.	
	Recesso - Esclusione - Morte	
	Art.13) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di	
	recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno	
	dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto,	
	legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art.14) L'esclusione è pronunciata dall'organo	

	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per	
	l'ammissione in cooperativa;	
	b) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	c) venga ha trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal presente statuto senza la	
	prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	d) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	e) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	f) in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	Art.15) Salvo diversa e motivata decisione dell'organo	
	amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione	
	del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di scambio mutualistico .	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio	
	mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo	
	amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del	

	recesso.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio	
	mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del	
	provvedimento di esclusione.	
	Art.16) I soci receduti o esclusi hanno soltanto diritto al	
	rimborso della quota da essi effettivamente versata ed	
	eventualmente rivalutata.	
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite del capitale - avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies cod. civ.	
	Il diritto al rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato e dell'eventuale sovrapprezzo si matura entro il	
	termine massimo di 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio. Il rimborso al socio può	
	avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro	
	un termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	Art.17) In caso di morte , gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di soci, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera	

	dell'organo amministrativo.	
	Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei	
	requisiti o non intendano esercitare il diritto di	
	subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto	
	devono richiedere per iscritto il rimborso entro un anno	
	dalla scadenza dei 180 (centottanta) giorni di cui sopra, in	
	mananza esso sarà devoluto al fondo di riserva legale.	
	Patrimonio sociale - Bilancio - Ristorni - Utili	
	Art.18) Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali e nessun socio potrà avere	
	una quota superiore ai limiti determinati dalla legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e	
	delle deliberazioni degli organi sociali;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	

	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sociali sottoscritte.	
	Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra soci durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art.19) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e	
	alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del	
	codice civile.	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le	
	condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice	
	civile.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di	
	cooperativa a mutualità prevalente della società.	
	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le	
	ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari	

	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa	
	prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di	
	chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente	
	necessario il prolungamento del termine fino a 180	
	(centottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno	
	risultare nella relazione sulla gestione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Art.20) L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto	
	delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta	
	dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori	
	trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorni .	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione	
	alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in	
	conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento,	
	i quali debbano risultare in linea con i seguenti criteri:	
	dopo aver determinato l'utile netto, detratta la riserva	
	obbligatoria, il fondo mutualistico ed eventuali riserve	
	statutarie come stabilito dal presente statuto, il netto	
	residuo, in parte, verrà destinato ad utile da reinvestire	
	nell'attività aziendale ed, in parte, verrà attribuito ai	

	soci della cooperativa sotto forma d'integrazione	
	retributiva, secondo le determinazioni dell'assemblea.	
	I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante	
	aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte	
	e versate.	
	Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	Art.21) L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell' utile netto destinando:	
	a) una quota non inferiore alla misura stabilita dalla legge	
	alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dalle leggi vigenti in materia e dal precedente articolo;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato	
	da distribuire in misura non superiore ai limiti di legge;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	

	L'Assemblea comunque, ai sensi dell'art. 2514 cod.civ.:	
	a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Organi sociali	
	Art.22) Gli organi sociali sono:	
	a) L'assemblea dei soci;	
	b) L'organo amministrativo;	
	c) Il collegio dei sindaci, se nominato;	
	Assemblea	
	Art.23) L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo	
	mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da	
	trattare, del luogo dell'adunanza e della data ed ora della	
	prima e della seconda convocazione che deve essere fissata	
	almeno 24 (ventiquattro) dopo la prima; l'avviso deve essere	

	recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci,	
	per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire	
	la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e presenti o informati tutti	
	i componenti degli organi amministrativi e di controllo. In	
	tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte ai componenti degli organi	
	amministrativi e di controllo non presenti.	
	L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o,	
	entro termini più lunghi - comunque non superiore a 180	
	(centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio - così	
	come previsto nel presente statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia	
	ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta	
	richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle	
	materie da trattare, da tanti soci che esprimino almeno un	
	terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della	
	richiesta stessa.	
	La deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla	

	presenza di un notaio quando riguardi:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Art.24) I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli	
	aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del	
	ristorno e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale e del revisore;	
	4. le modifiche dello statuto;	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	

	7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.	
	2479 - bis c.c.	
	Art.25) L'assemblea è validamente costituita :	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o	
	per delega la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in	
	prima che in seconda convocazione, è necessaria la	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la	
	liquidazione della società, e per la loro revoca, sia in	
	prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente	
	con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti	
	ai soci presenti o rappresentati.	
	Art.26) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)	
	giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote	
	sociali sottoscritte.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	

	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono	
	essere conferite più di 3 (tre) deleghe.	
	Art.27) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio	
	di amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua	
	assenza, da persona designata dall'assemblea stessa con il	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	Organo amministrativo	
	Art.28) La cooperativa può essere amministrata,	
	alternativamente, da un amministratore unico o da un	
	consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su	
	decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, in applicazione	
	delle norme previste in materia per le società a	

	responsabilità limitata.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, i poteri del consiglio di amministrazione si	
	intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se	
	nominato in luogo del consiglio di amministrazione.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Art.29) Il consiglio di amministrazione è convocato dal	
	presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'eventuale ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	

	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, la proposta s'intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale	
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori o del comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, 5° comma, cod.civ. nonché i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della	
	decisione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o	
	l'acquisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o	
	assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno di più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	

	decisione approvata dal collegio sindacale se nominato,	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori	
	soci cooperatori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	Art.30) La firma sociale e la rappresentanza legale della	
	società sono affidate anche in giudizio all'amministratore	
	unico.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	
	consiglio ed ai Consiglieri delegati, se nominati.	
	Collegio sindacale e controllo contabile	
	Art.31) Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, 1° comma cod. civ., la cooperativa procede	
	alla nomina del collegio sindacale , composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	

	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge, dello statuto, sul rispetto dei principi	
	amministrativi e contabili adottati dalla società e sul	
	concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'	
	andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399 cod. civ..	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli	
	ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a	
	informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	

	ai sensi degli articoli 2409-bis e ss. cod. civ..	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Scioglimento e altre disposizioni	
	Art.32) La cooperativa si scioglie per le cause previste	
	della legge.	
	Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli	
	amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una	
	corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro	
	delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste dal presente	
	statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e	
	dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al	
	compenso e ai criteri di liquidazione.	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto previsto come	
	obbligatorio dalla legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	modalità e le maggioranze previste dal presente statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazione	

	riguardante la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	
	Art.33) In caso di scioglimento della cooperativa vi è	
	l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Disposizione finali.	
	Art.34) Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514	
	cod. civ. per la qualificazione di cooperativa a mutualità	
	prevalente, contenute nel presente statuto, sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme	
	del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione.	
	* * * * *	
	4. nominare amministratore unico a tempo indeterminato, fino	
	a revoca, la signora LEZZI Anna Maria, come sopra	
	generalizzata, che accetta la carica, alla quale vengono	
	conferiti tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria	
	amministrazione della cooperativa;	
	5. delegare LEZZI Anna Maria ad apportare al presente verbale	
	tutte quelle integrazioni, soppressioni e modifiche che	
	fossero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle	
	Imprese.	
	ESITO DELLE VOTAZIONI	